



**LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”**

Via Einstein, 3 - 20137 Milano

**REGOLAMENTO DEL  
CONSIGLIO DI ISTITUTO**

## **INDICE**

- Art. 1.** *Conformità alla normativa vigente.*
- Art. 2.** *Composizione del Consiglio di Istituto.*
- Art. 3.** *Giunta Esecutiva.*
- Art. 4.** *Durata della carica.*
- Art. 5.** *Attribuzioni del Consiglio di Istituto.*
- Art. 6.** *Attribuzioni della Giunta Esecutiva.*
- Art. 7.** *Programma annuale.*
- Art. 8.** *Conto consuntivo.*
- Art. 9.** *Capacità negoziale.*
- Art. 10.** *Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale.*
- Art. 11.** *Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa.*
- Art. 12.** *Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale.*
- Art. 13.** *Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.*
- Art. 14.** *Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto.*
- Art. 15.** *Convocazione e Ordine del giorno del Consiglio di Istituto.*
- Art. 16.** *Assenza dalle riunioni del Consiglio.*
- Art. 17.** *Preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto.*
- Art. 18.** *Responsabilità dei membri del Consiglio di Istituto in ordine agli atti del Consiglio.*
- Art. 19.** *Revoca del mandato al Presidente o ai membri elettivi della Giunta.*
- Art. 20.** *Approvazione del Regolamento.*
- Art. 21.** *Modifiche al Regolamento.*
- Art. 22.** *Diffusione del Regolamento.*

**Art. 1. Conformità alla normativa vigente.**

Il presente Regolamento del Consiglio di Istituto si informa alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*, nel seguito abbreviato D.Lgs. 297/94) e successive modifiche, e al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (*Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*, nel seguito abbreviato D.I. 44/2001).

**Art. 2. Composizione del Consiglio di Istituto.**

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" è costituito dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti del personale docente, da due rappresentanti del personale A.T.A., da quattro rappresentanti dei genitori e da quattro rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti.
2. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
3. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto in prima votazione a maggioranza assoluta e in seconda votazione a maggioranza relativa, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora il Presidente cessi le sue funzioni per effetto di dimissioni, per perdita dei requisiti o per revoca del mandato ex art. 19, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del Consiglio stesso.
4. È facoltà del Consiglio eleggere tra i rappresentanti dei genitori un Vicepresidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza di questi.
5. Le funzioni di segretario con compiti di verbalizzazione sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso, con esclusione dei membri della Giunta Esecutiva.
6. Le adunanze del Consiglio di Istituto, che si tengono nella sede del Liceo Einstein, sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, non computandosi cioè nel numero i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, o quando lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

**Art. 3. Giunta Esecutiva.**

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante

del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, di seguito denominato "Direttore", che svolge la funzione di segretario della Giunta.

**Art. 4. Durata della carica.**

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.

**Art. 5. Attribuzioni del Consiglio di Istituto.**

1. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.P.R. 297/94, nonché dal D.I. 44/2001, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede.
2. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, secondo il disposto del seguente art. 7.
3. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
  - a) adozione del Regolamento di Istituto;
  - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
  - c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
  - d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
  - e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
  - f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo, ed attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
  - g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
  - h) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.
4. Al fine di meglio esercitare il diritto di iniziativa spettante al Consiglio, questo ha facoltà, in tutte le materie rientranti nelle proprie attribuzioni, di deliberare l'istituzione di apposite Commissioni e di richiedere ai vari organi scolastici ogni informazione ritenuta necessaria, nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (c.d. "legge sulla privacy").

5. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo e previa approvazione del Consiglio stesso, esperti interni o esterni all'Istituto.

**Art. 6. Attribuzioni della Giunta Esecutiva.**

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere. In particolare, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un unico documento contabile annuale – di seguito denominato “programma annuale” e predisposto dal Dirigente Scolastico – di cui all'articolo successivo.

**Art. 7. Programma annuale.**

1. Il programma annuale è l'unico documento contabile che norma l'attività finanziaria della Istituzione scolastica per ciascun esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il programma annuale indica tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.
3. Il programma è corredato da apposita relazione, che illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) nonché i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario.
4. Il programma è altresì corredato dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Consiglio di Istituto delibera in merito al programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento: l'approvazione del programma annuale comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa. Dopo il termine dell'esercizio finanziario non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
6. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito nel sito web del Liceo.
7. Il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente Scolastico.
8. Il Consiglio di Istituto può apportare, con deliberazione motivata e su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico, modifiche parziali al programma, anche in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e di-

dattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

9. Il Direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 7, predispose apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.

**Art. 8. Conto consuntivo.**

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
  - a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
  - b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
  - c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
  - d) il rendiconto dei singoli progetti.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale di cui all'articolo 7, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo è predisposto dal Direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di Istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di Istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio Scolastico Regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale

con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Nel caso in cui il Consiglio di Istituto non deliberi sul conto consuntivo entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, che nomina un commissario *ad acta* per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito nell'apposito sito web del Liceo.

#### **Art. 9. Capacità negoziale.**

1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*), per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni previste dal D.I. 44/2001.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.
3. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dal seguente articolo 10, comma 2, lettera g) e dall'articolo 11.

#### **Art. 10. Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale.**

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
  - a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  - b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
  - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
  - d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
  - e) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di

condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
  - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
  - h) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
  - i) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture di cui all'art. 34, c. 1 del D.I. 44/2001;
  - j) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
    - a) contratti di sponsorizzazione;
    - b) contratti di locazione di immobili;
    - c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
    - d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
    - e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
    - f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
    - g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
    - h) partecipazione a progetti internazionali.
  3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto.

#### **Art. 11. Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa.**

1. L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel Regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

#### **Art. 12. Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale.**

1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di Istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di Istituto. Il Diri-

gente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell'Istituto è gratuito.

**Art. 13. Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.**

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, senza diritto di parola, soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio e i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale.
2. Il Presidente ha facoltà di richiedere le generalità del pubblico che assiste alle sedute del Consiglio.
3. Non è ammessa la presenza di pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
4. Constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento delle sedute a causa di un comportamento scorretto del pubblico, il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta e di ordinarne la prosecuzione a porte chiuse.

**Art. 14. Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto.**

1. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblici: i verbali delle sedute del Consiglio sono pubblicati all'albo della scuola per un periodo minimo di dieci giorni dall'approvazione del verbale stesso.
2. Tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chi, avendone titolo, ne faccia richiesta.
3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto processo verbale, che deve essere depositato in Segreteria o comunicato via posta elettronica a tutti i consiglieri, entro e non oltre quindici giorni dalla seduta, e che viene approvato nella seduta successiva. Eventuali richieste di variazione del testo saranno presentate dai consiglieri interessati, nella seduta stessa, per iscritto e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. È sempre fatta salva la facoltà di far mettere a verbale proprie dichiarazioni.

**Art. 15. Convocazione e Ordine del giorno del Consiglio di Istituto.**

1. Il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, che stabilisce ora e data, acquisito il parere della Giunta Esecutiva, con un preavviso scritto di almeno cinque giorni e con una frequenza almeno

bimestrale. Il Presidente è altresì tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente Scolastico.

2. La convocazione straordinaria per ragioni di particolare urgenza o gravità del Consiglio di Istituto può essere presentata, su richiesta scritta e motivata, al Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, dal Collegio Docenti, dal Comitato Genitori o dal Comitato Studentesco. Per la convocazione straordinaria è possibile derogare al vincolo del preavviso scritto di almeno cinque giorni, di cui al comma precedente; in caso di estrema urgenza la convocazione può essere fatta per via telefonica, ed il Consiglio si riunisce entro le successive 24 ore.
3. L'Ordine del giorno è stabilito congiuntamente dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente del Consiglio di Istituto, che dovranno tenere conto delle richieste eventualmente avanzate da almeno tre membri del Consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del giorno, è affisso all'albo dell'Istituto e comunicato per conoscenza, via posta elettronica, al Presidente del Comitato Genitori, a cura della Segreteria ed è inoltre pubblicato sul sito web dell'Istituto; il Consiglio di Istituto può deliberare solo in merito agli argomenti espressamente iscritti all'Ordine del giorno, e riportati sull'avviso di convocazione.
5. Trascorsi quindici minuti dall'orario stabilito per la seduta, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta ad altra data – comunque entro dieci giorni: in tal caso viene pubblicato all'albo dell'Istituto il verbale della seduta dichiarata deserta con i nomi dei presenti e degli assenti.

**Art. 16. Assenza alle riunioni del Consiglio.**

1. I membri impossibilitati ad intervenire alle sedute del Consiglio di Istituto sono tenuti a comunicare anticipatamente al Presidente la propria assenza.
2. Dopo tre assenze consecutive che non siano motivate da ragioni di salute il membro decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle rispettive liste, fino ad esaurimento delle liste stesse: in caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
3. Il Dirigente Scolastico impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio di Istituto è sostituito dal Collaboratore vicario o da altro collaboratore a ciò delegato.

**Art. 17. Preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto.**

1. Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, la Giunta Esecutiva, tramite la Segreteria e in accordo con il Presidente, predispone per ciascun argomento

previsto all'Ordine del giorno il testo dei documenti necessari per le deliberazioni.

2. Rimane facoltà di ogni singolo membro del Consiglio la richiesta di detta documentazione.

**Art. 18. Responsabilità dei membri del Consiglio di Istituto in ordine agli atti del Consiglio.**

I componenti il Consiglio di Istituto sono responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale degli atti compiuti collegialmente nell'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 19. Revoca del mandato al Presidente o ai membri elettivi della Giunta.**

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente o ai membri elettivi della Giunta Esecutiva sulla base di una mozione di sfiducia motivata, posta all'Ordine del Giorno su richiesta scritta di almeno sette consiglieri.
2. La votazione sulla mozione di sfiducia si effettua a scrutinio segreto.
3. In caso di revoca del mandato il Consiglio di Istituto provvede all'immediata elezione di un nuovo Presidente o membro di Giunta Esecutiva.

**Art. 20. Approvazione del Regolamento.**

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 febbraio 2008 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

**Art. 21. Modifiche al Regolamento.**

Ciascun membro del Consiglio di Istituto può proporre, in forma scritta fatta pervenire al Presidente del Consiglio di Istituto e previa iscrizione all'Ordine del giorno, emendamenti, modifiche, integrazioni o abrogazioni delle norme contenute nel presente Regolamento. Il Consiglio con propria delibera accoglie o respinge le proposte avanzate.

**Art. 22. Diffusione del Regolamento.**

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento

- a) è affissa all'albo dell'Istituto;
- b) è depositata nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; chiunque ne abbia interesse può chiederne copia, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio;
- c) è consegnata a ciascun membro del Consiglio di Istituto, che è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme ivi contenute;
- d) è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Milano, 13 febbraio 2008